

Parità dei sessi e pratiche culturali/religiose

Documento di posizione della Commissione federale per le questioni femminili CFQF (giugno 2010)

I. Introduzione

II. Considerazioni generali

1. Diritti alla parità: vietato relativizzarli
2. Parità e religione/cultura: un vecchio problema in chiave moderna
3. Rapporto con la sessualità femminile
4. Restrizioni all'osservanza di pratiche religiose/culturali per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze
5. Lotta alle pratiche che discriminano donne e ragazze, ma non generalizzata contro i membri di una determinata religione

III. Parere su singole problematiche

1. Copertura del capo e velo integrale
2. Scuola
 - 2.1. Abbigliamento e simboli
 - 2.2. Dispense per singole materie (educazione sessuale, nuoto ecc.)
 - 2.3. Scuole private religiose e homeschooling
 - 2.4. Fabbisogno di ricerca
3. Pluralismo giuridico

IV. Riepilogo

1. Velo integrale / Burka / Niqab
2. Abbigliamento religioso dei docenti nelle scuole pubbliche
3. Abbigliamento religioso degli allievi nelle scuole pubbliche
4. Dispense per singole materie nelle scuole pubbliche
5. Scuole private religiose e homeschooling
6. Sistemi giuridici paralleli (pluralismo giuridico)

I. Introduzione

Negli ultimi anni, la Commissione federale per le questioni femminili CFQF si è più volte confrontata con problematiche attinenti alla cultura/religione e con le violazioni dei diritti delle donne. In particolare, nell'ambito di consultazioni ha formulato pareri su progetti di legge e rapporti del Consiglio federale riguardanti le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati. In occasione dell'iniziativa sui minareti, nei media e tra la gente si è discusso anche di diritti delle donne. Il velo integrale è stato oggetto di diversi interventi da parte di parlamentari sia cantonali che federali. L'ultima decisione in ordine di tempo del Tribunale federale riguardo alla dispensa dalle lezioni di nuoto (vedi parte III capitolo 2.2) in classi miste come pure il dibattito sui sistemi giuridici pluralistici (risoluzione autonoma di controversie all'interno di gruppi di immigrati in base al proprio diritto religioso) hanno sollevato interrogativi su religione e ruoli di genere, nonché sulle conseguenze dell'autonomia confessionale/culturale. In questo contesto, altri due aspetti da tematizzare dal punto di vista della parità tra uomo e donna sono l'esistenza di scuole private religiose e l'homeschooling da parte di gruppi religiosi osservanti.

Nel suo studio sulle donne immigrate¹ presentato il 18 dicembre 2009, la Commissione federale della migrazione CFM da un lato sottolinea la necessità di condannare e combattere le pratiche che per motivi religiosi o culturali discriminano le donne e, dall'altro, raccomanda di mantenere lo sguardo vigile sulla società nel suo insieme e sui suoi valori che ancora oggi risultano incompatibili con i principi di parità. Anche il Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) si è pronunciato su questo problema. Nelle sue osservazioni conclusive datate agosto 2009 esorta la Svizzera a lottare contro le discriminazioni nei confronti delle donne migranti e di quelle appartenenti a minoranze religiose o etniche, sia nella società nel suo insieme che all'interno della loro comunità, e la invita a sviluppare misure proattive volte a informare le donne sul loro diritto alla parità e alla non discriminazione.

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF ha cominciato a occuparsi intensamente delle problematiche citate nel 2009, discutendone in occasione di diverse sedute plenarie. Il presente documento di posizione è stato approvato durante la seduta plenaria del 22 giugno 2010.

II. Considerazioni generali

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF si impegna con costanza e determinazione per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e a favore della parità dei sessi. È del parere che i problemi esistenti non vadano minimizzati e che anche temi delicati come i comportamenti patriarcali fondati su principi religiosi e culturali, che ancora oggi si osservano in alcuni gruppi sociali, debbano entrare nell'agenda politica ed essere discussi apertamente. Le pratiche che ledono i diritti delle donne e delle ragazze devono essere condannate e combattute senza mezzi termini a prescindere da qualsiasi tutela delle minoranze religiose e culturali, badando però a non screditare gratuitamente interi gruppi di popolazione solo perché condividono una determinata religione o provenienza.

1. Diritti alla parità: vietato relativizzarli

Tra i passi avanti più significativi compiuti lungo il cammino verso la parità dei sessi in Svizzera figurano il diritto di voto alle donne, il nuovo diritto matrimoniale e del divorzio, la parificazione dei figli nati nel e fuori dal matrimonio ai fini del mantenimento e della successione, il compito di realizzare la parità nel settore della scuola e la fine della tradizionale reticenza dello Stato nel proteggere le persone dalla violenza all'interno della famiglia e della coppia. Lo Stato è tenuto a preservare e a difendere con fermezza queste conquiste nell'interesse delle donne e delle ragazze, anche dinanzi a rivendicazioni religiose o culturali di gruppi di immigrati o autotoni. Religione e cultura non possono fungere da strumento per discriminare le donne, per escluderle dal godimento dei loro diritti o per legittimare violazioni. Tra le posizioni giuridiche elementari che lo Stato deve rispettare e proteggere rientrano in particolare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale come il divieto di discriminazione basata sul sesso, la tutela dell'integrità psichica e fisica, la libertà di contrarre matrimonio o ancora il diritto all'istruzione scolastica di base.

2. Parità e religione/cultura: un vecchio problema in chiave moderna

Anche in Svizzera, l'accettazione della disuguaglianza tra uomo e donna e le discriminazioni legali che ne conseguono traggono fondamentalmente origine da usi e costumi culturali-tradizionali, finalizzati al mantenimento di disparità e privilegi esistenti a scapito dei diritti delle donne e delle ragazze. L'emancipazione da influenze religioso-patriarcali in tema di moralità, sessualità, scelta del partner e suddivisione dei ruoli nel matrimonio è un'evoluzione recente dal decorso lungo e difficile che incontra molte resistenze lungo il suo cammino. Un atteggiamento di sufficienza nei confronti dei traguardi raggiunti è pertanto fuori luogo.

Da questo punto di vista, l'immigrazione di persone con un retroterra in parte religioso-conservatore rappresenta una nuova sfida nel quadro di un vecchio problema. Per quanto riguarda la religione, la Svizzera non era un Paese omogeneo nemmeno prima che cominciasse l'immigrazione di persone di fede musulmana. Accanto alle grandi confessioni cristiane già di per sé eterogenee, alle comunità ebraiche e alle Chiese libere, infatti, nella Confederazione erano già presenti anche

altri gruppi religiosi come gli avventisti, l'esercito della salvezza, i testimoni di Geova e naturalmente gli atei. Tutte le comunità di fede accolgono al loro interno correnti radicali o tradizionaliste e correnti moderate o progressiste. I conflitti scaturiscono essenzialmente dal rapporto tra convinzioni religiose tradizionali-conservatrici e parità dei sessi. Alcune correnti della Chiesa cattolica e delle Chiese ortodosse ed evangeliche ma anche dell'Ebraismo ortodosso e dell'Islam predicano un'etica caratterizzata da rigidi stereotipi dei ruoli di genere, subordinazione della donna e stretto controllo del suo comportamento morale. Basti pensare alle prescrizioni sull'abbigliamento o sulla castità riferite unilateralmente alle donne, alle regole severissime per la scelta del partner e il matrimonio o all'esclusione delle donne dalle alte cariche religiose. Ancora oggi, per considerazioni di politica religiosa, non sempre lo Stato è estraneo a queste pratiche. A questo proposito è emblematico l'esempio della Chiesa cattolica che nei Cantoni gode dello status di ente di diritto pubblico con i privilegi che ne derivano: in virtù di tale status, il rapporto di servizio che si instaura tra prete e Chiesa dovrebbe sottostare al divieto di discriminazione basata sul sesso, ma così non è, in quanto solo gli uomini sono ammessi al sacerdozio.

3. Rapporto con la sessualità femminile

L'assegnazione di ruoli di genere e segnatamente gli atteggiamenti nei confronti della sessualità femminile rispecchiano l'evoluzione di una società nel campo della democrazia di genere e della parità di diritti tra uomo e donna. Il rapporto con la sessualità è parte integrante del quadro d'insieme di una società; gli atteggiamenti nei confronti della sessualità delle donne indicano la posizione che esse ricoprono nella società. Con i loro rigidi stereotipi di ruolo e la tabuizzazione della sessualità, alcune correnti religiose conservatrici esercitano un'influenza negativa anche su uomini e ragazzi.

Nei Paesi occidentali, l'Illuminismo, i vari movimenti femminili con la loro lotta per i diritti delle donne e delle ragazze nella politica, nell'istruzione, nel lavoro e nella famiglia, e non da ultimo la cosiddetta «rivoluzione sessuale» degli anni 1960 (con l'accesso a metodi contraccettivi moderni) hanno profondamente segnato la società e la concezione di libertà individuale dell'uomo e della donna. La società, in particolare, è diventata molto più aperta e ha concesso la massima libertà possibile all'individuo, anche di sesso femminile. Questo processo ha sensibilmente modificato l'importanza dei precetti religiosi nella vita privata. Per le grandi comunità cristiane, pur lasciando parzialmente immune la dottrina ecclesiastica, ciò ha comportato un drastico ridimensionamento della loro influenza nella vita quotidiana della gente per quanto attiene a ruoli di genere, politica familiare, sessualità e procreazione. Soprattutto nei Paesi di immigrazione occidentali uno sviluppo analogo è parzialmente in atto anche tra i gruppi di popolazione che professano un islam moderato.

Ciò non significa tuttavia che nelle società occidentali moderne e secolari la sessualizzazione delle donne non sia più un argomento di discussione, anzi. Mentre le religioni controllano e reprimono la sessualità femminile, nelle nostre società «moderne» le donne vengono spesso ridotte, soprattutto nei media e nella pubblicità, a meri oggetti sessuali con effetti diversi ma altrettanto negativi sullo sviluppo sessuale delle ragazze e delle giovani donne. Media e pubblicità, tuttavia, non sono argomento di trattazione del presente documento.

4. Restrizioni all'osservanza di pratiche religiose/culturali per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze

Non tutte le pratiche discriminatorie si situano sullo stesso piano. L'obbligo dello Stato di tutelare donne e ragazze da gravi violazioni dei diritti umani – ad esempio dal matrimonio di minori o forzato, dalla mutilazione genitale o da atti di violenza – indipendentemente dal loro movente (religioso/culturale o di altro tipo) è fuori discussione. La situazione si complica quando a sottomettersi a determinate pratiche morali (ad es. uso di una parrucca, di un foulard o del chador) è una donna adulta, oppure quando una famiglia traspone nella scuola la propria concezione educativa religiosa che lede il diritto all'istruzione e al libero sviluppo personale delle ragazze. In questi casi si tratta di decidere qual è il bene preponderante tra, da un lato, le convinzioni religiose dei genitori o delle donne adulte e, dall'altro, l'interesse della società all'attuazione della parità o la tutela dalla denigrazione e da violazioni del diritto.

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF si pronuncia chiaramente contro qualsiasi stereotipo di ruolo e pratica denigratoria legata al sesso. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare le donne e le ragazze dalle pratiche discriminatorie e sprezzanti, incompatibili con i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione. La pertinenza di determinati divieti o disposizioni deve essere valutata di volta in volta in base alla portata degli interessi che lo Stato vuole proteggere e alle esigenze che vi si contrappongono. A questo proposito, occorre considerare anche la libertà di decisione e di religione della donna adulta e il diritto all'educazione dei genitori. Inoltre, i divieti e gli obblighi non possono essere selettivi e riguardare esclusivamente singole comunità religiose, a meno che non sussistano motivi sostanziali qualificati. Infine, il legislatore deve chiedersi se le norme vigenti sono sufficienti o se occorrono ulteriori misure da parte dello Stato.

5. Lotta alle pratiche che discriminano donne e ragazze, ma non generalizzata contro i membri di una determinata religione

Le discussioni andate in scena negli scorsi mesi mostrano come a volte i diritti delle donne vengano strumentalizzati per contenere le richieste di minoranze religiose, anche quando l'oggetto del contendere non ha nulla a che vedere con le problematiche di genere. In questo dibattito polarizzante le gravi violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne come il matrimonio forzato e i delitti di onore sono state utilizzate appositamente come argomento a sostegno di una determinata tesi, sebbene la maggioranza delle persone immigrate in Svizzera sia moderatamente religiosa e rifiuti chiaramente queste pratiche. Le discriminazioni esistenti e l'assegnazione di ruoli stereotipati nella società maggioritaria (cristiana) sono state per contro omesse di proposito. Ironia della sorte, oggi, a sentirsi in dovere di liberare la donna musulmana dall'oppressione patriarcale sono soprattutto quegli ambienti che in passato hanno strenuamente osteggiato qualsiasi progresso sul fronte della parità di diritto e di fatto delle donne in Svizzera. La politicizzazione di questi temi da parte degli ambienti xenofobi non dovrebbe tuttavia dissuadere le istituzioni responsabili della politica della parità dallo schierarsi apertamente contro tutte le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne. La Commissione federale per le que-

stioni femminili CFQF ritiene altresì fondamentale prestare maggiore ascolto ai musulmani moderati.

III. Parere su singole problematiche

In questa parte, la Commissione federale per le questioni femminili CFQF prende posizione su alcune problematiche di attualità. In precedenza si è già pronunciata, nell'ambito delle apposite consultazioni, su entrambi i rapporti del Consiglio federale riguardanti i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali di donne e ragazze (al riguardo vedi www.comfem.ch).

1. Copertura del capo e velo integrale

I motivi che spingono una persona a indossare simboli religiosi sono diversi. Per alcuni è un modo per sottolineare la propria appartenenza a un gruppo dichiarando nel contempo le proprie idee politico-religiose, per altri è una manifestazione delle proprie convinzioni morali-religiose, per altri ancora è frutto della sottomissione alle pressioni dell'ambiente circostante. Soprattutto nel caso di copricapi e altri indumenti destinati a proteggere le donne dagli sguardi di uomini estranei, anche la pressione sociale esercitata dalla famiglia e dall'ambiente in cui vivono può svolgere un ruolo importante, segnatamente tra le ragazze e le giovani donne. Se per contro sono donne adulte a indossare di propria iniziativa un copricapo per motivi religiosi, in virtù della libertà di credo e di coscienza la loro scelta deve essere rispettata alla stessa stregua dell'uso di altri simboli religiosi. Il foulard musulmano e altri copricapo di genere (ad es. le parrucche indossate dalle donne ebraiche ortodosse sposate) non devono però essere equiparati al velo che nasconde completamente il viso: infatti, mentre foulard, cappelli o parrucche coprono unicamente i capelli e al massimo il collo, burqa e niqab celano anche il volto e il corpo della donna. La CFQF è del parere che qualsiasi copertura del viso costituisce una pratica fortemente discriminatoria nei confronti delle donne. Per donne e uomini, ragazze e ragazzi, la facoltà di muoversi senza restrizioni e di mostrare il proprio volto in pubblico è un elemento importante ai fini dell'interazione tra i sessi, un pilastro fondamentale di una società libera, nonché la prova tangibile che le donne hanno lo stesso diritto degli uomini di utilizzare lo spazio pubblico. La copertura del viso imposta unilateralmente alle donne nega la loro identità e individualità e le esclude dalla società. È l'espressione di concezioni denigratorie della sessualità femminile, nonché della posizione e del ruolo che la donna ricopre nella società. Inoltre, riflette una sessualizzazione della donna come oggetto da disprezzare e trasmette un'immagine dell'uomo che la maggioranza dei membri di questa categoria residenti in Svizzera reputa negativa e squalificante.

Pertanto, per considerazioni di politica della parità, la copertura del viso nei luoghi pubblici deve essere respinta nel modo più assoluto. Lo Stato è tenuto combattere le pratiche che riflettono una visione della donna profondamente contraria al principio di parità. La libertà religiosa non è illimitata e non si estende fino al punto di permettere che, in suo nome, vengano violati diritti umani fondamentali e tollerate discriminazioni nei confronti delle donne. La CFQF è del parere che lo Stato non debba accettare l'uso del velo che nasconde il volto né a scuola né in qualsiasi altro servizio pub-

blico, e che i Cantoni o i Comuni debbano essere legittimati a imporre la riconoscibilità del viso e l'identificazione alle persone che desiderano accedere alle istituzioni e ai servizi pubblici. Sempre secondo la CFQF, anche i datori di lavoro devono poter esigere che i loro dipendenti, mentre svolgono le rispettive mansioni, mostrino il proprio volto alla clientela e ai colleghi.

La CFQF ritiene per contro inopportuna l'introduzione di un divieto penale del velo integrale nei luoghi pubblici. In Svizzera, perlomeno sinora, non si segnalano problemi tali da richiedere il ricorso al diritto penale per essere risolti. Misure di questo tipo risulterebbero oltre che inutili anche sproporzionate.

La CFQF ritiene importante che lo Stato e la società si confrontino sulla questione del velo integrale anche se a tutt'oggi, in Svizzera, solo poche donne osservano questa pratica.² La discussione non dovrebbe tuttavia limitarsi al come gestire questa problematica, bensì tematizzare la situazione generale delle donne negli ambienti dell'immigrazione musulmana osservante e in altri gruppi religiosi conservatori, dove le donne appunto vivono spesso segregate, private di qualsiasi contatto con il mondo esterno e difficilmente raggiungibili dagli sforzi di integrazione compiuti dallo Stato.

2. Scuola

2.1. Abbigliamento e simboli

Nel 1997, il Tribunale federale ha stabilito con una sua decisione che, in virtù della neutralità confessionale della scuola pubblica, ai docenti non è consentito indossare simboli o capi di abbigliamento a forte connotazione religiosa. La CFQF ritiene fondamentale che, anche nell'ottica della politica della parità, l'immagine esteriore della scuola pubblica e i suoi contenuti educativi rispettino la neutralità religiosa. Ciò significa tra l'altro che, a prescindere dal credo del docente, le sue esigenze di natura religiosa vengono sempre e rigorosamente dopo il suo mandato educativo. Secondo la CFQF, quindi, i docenti delle scuole pubbliche – eccezion fatta per quelli che impartiscono lezioni di una determinata religione – non possono indossare alcun indumento religioso sia esso un foulard, una tonaca, un abito diaconale o altro ancora.

Per quanto riguarda gli allievi, sinora i Cantoni hanno dato prova di un atteggiamento pragmatico e tollerante. I copricapi religiosi come la kippà o il velo che lascia scoperto il viso vengono tollerati alla stregua delle croci cristiane indossate come collana o spilla. La CFQF è del parere che agli allievi debba essere consentito indossare indumenti o simboli religiosi, purché ciò non pregiudichi il loro sviluppo sociale ed educativo come pure l'interazione con i compagni. Non vanno per contro tollerate le tenute di genere, espressione di un atteggiamento denigratorio e di controllo nei confronti della donna e della sua sessualità, nonché di una concezione dei ruoli di genere in profondo contrasto con gli obiettivi di parità dello Stato. In questo senso, i simboli religiosi come i ciondoli, le spille o la kippà dei ragazzi ebrei si collocano su un piano diverso rispetto a un abbigliamento che contrassegna le ragazze già in giovane età come «esseri sessuali» e che cerca di renderle parzialmente invisibili o irriconoscibili. Da questo punto di vista, il velo integrale e gli abiti che coprono integralmente il corpo sono inaccettabili e devono essere vietati. Per le ragazze che le subiscono, queste pratiche discriminatorie han-

no pesanti ripercussioni: i loro contatti con i compagni di classe si riducono al punto tale da compromettere l'apprendimento di capacità sociali, lo sviluppo di una sana autostima e le pari opportunità.

Nel contesto sociale della scuola, anche le prescrizioni sull'abbigliamento da parte di movimenti religiosi osservanti riguardo ad esempio all'uso di foulard, gonne lunghe, speciali calzemaglia ecc. possono penalizzare le ragazze. Diversamente dal turbante o dalla kippà, infatti, tali pratiche fanno chiaramente riferimento alla sessualità femminile e a quel ruolo di genere che deve essere da subito controllato e fissato mediante norme unilaterali sul modo di abbigliarsi valide solo per le ragazze. Le limitazioni e gli svantaggi di queste prescrizioni religiose sull'abbigliamento non riguardano unicamente le ragazze che devono rispettarle, ma anche quelle che, pur non essendo costrette ad esempio dalla famiglia a seguire questi dettami, a scuola subiscono forti pressioni sociali (ad esempio vengono ingiuriate e trattate come sgualdrine) se non lo fanno. Questo fenomeno è notoriamente diffuso nei movimenti religiosi che, ancora oggi, hanno una visione dicotomica della donna/ragazza (o angelo o puttana). Con il divieto generale dell'uso del velo a scuola, questi ostacoli che di tutta evidenza impediscono il libero sviluppo personale di numerose ragazze verrebbero meno e più nessuna allieva verrebbe trattata con o senza rispetto solo perché indossa o non indossa un simile indumento. Un inasprimento delle disposizioni in materia da parte dei Cantoni e delle collettività al fine di contrastare le pressioni sociali e famigliari che gravano sulle ragazze è quindi assolutamente giustificato. La CFQF raccomanda ai Cantoni, ai Comuni e alle direzioni degli istituti scolastici di adottare misure appropriate contro questi tipi di abbigliamento e di bandire dalla scuola pubblica obbligatoria l'uso del velo e di altri indumenti che riflettono un atteggiamento di controllo e discriminatorio nei confronti delle donne e della loro sessualità.

2.2. Dispense per singole materie (educazione sessuale, nuoto ecc.)

In virtù della libertà religiosa, la scuola è tenuta a rispettare le convinzioni di fede di genitori e allievi fintanto che ciò risulti compatibile con un funzionamento ordinato dell'istituto scolastico e con il diritto del minore all'istruzione e al libero sviluppo personale indipendentemente dal sesso. Genitori e allievi di tutte le religioni devono sentirsi ugualmente accettati nella scuola pubblica, purché a loro volta rispettino i valori fondamentali della nostra società. Questo significa ad esempio che gli allievi musulmani, ebrei o di altre fedi possono essere dispensati dalle lezioni in occasione di importanti festività religiose, oppure che nella pianificazione degli esami vengono tenuti presenti i giorni festivi e di riposo prescritti dalle varie religioni.

Le domande di dispensa da singole materie come educazione sessuale, nuoto o educazione fisica si pongono su un altro piano. In questi casi, sui piatti della bilancia vi sono, da un lato, le convinzioni religiose di genitori e allievi, dall'altro, il mandato educativo e di realizzazione della parità della scuola pubblica e il diritto all'istruzione del minore. In una sua decisione del 2008, il Tribunale federale ha precisato che le lezioni di educazione fisica miste così come le colonie scolastiche sono utili alla socializzazione e che una dispensa generale oltre a non favorire l'integrazione impedirebbe agli allievi di abituarsi alla convivenza con l'altro sesso assolutamente nor-

male e naturale nella società locale. La massima istanza giudiziaria elvetica ha pertanto confermato la posizione delle autorità scolastiche di un Cantone che avevano respinto una domanda di dispensa per due ragazzi musulmani.³

La CFQF è del parere che il programma, le materie e le attività scolastiche come le colonie o le gite debbano essere obbligatorie per tutti gli allievi e che, in linea di principio, non vada concessa alcuna dispensa al riguardo. Lo Stato, dal canto suo, è tenuto a provvedere affinché tutti gli scolari possano sfruttare allo stesso modo l'offerta educativa e le attività sociali, nonché a imporre il proprio mandato educativo e il diritto degli allievi a un'istruzione di base uguale per tutti anche contro le rivendicazioni religiose o morali eccessive dei genitori e segnatamente quelle di genere, riguardanti cioè le ragazze in quanto tali. In questo ambito, la CFQF auspica un atteggiamento più restrittivo da parte dei Cantoni. Particolarmente importante per lo sviluppo personale delle ragazze è la partecipazione alle lezioni di educazione sessuale e prevenzione sanitaria. Consapevole dell'importanza che riveste l'educazione sessuale per lo sviluppo di una sessualità responsabile e autodeterminata, anche la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFIG ha chiesto nel suo ultimo rapporto che, di base, non vengano più concesse dispense per queste materie.⁴

2.3. Scuole private religiose e homeschooling

In Svizzera, è consentito istituire e gestire scuole private di ispirazione religiosa a condizione che i requisiti minimi fissati da ciascun Cantone (ad es. obiettivi del programma di insegnamento) siano rispettati. In alcuni Cantoni come quello di Berna, è diffuso anche l'homeschooling da parte di alcuni gruppi cristiani. In linea di principio, l'autorizzazione ad aprire una scuola privata può essere ottenuta da tutte le comunità religiose. Le scuole private religiose o l'homeschooling consentono ai genitori di dare ai loro figli attraverso l'istruzione scolastica una base religiosa più solida, ma anche di sottrarli a determinate materie e valori insegnati e trasmessi nella scuola pubblica (educazione sessuale, teoria dell'evoluzione ecc.).

In Svizzera, si osserva una certa discrepanza tra la prassi recentemente inasprita in materia di dispense (ad esempio dalle lezioni di nuoto) adottata dalla scuola pubblica e la libertà decisamente ampia lasciata alle scuole private. Le capacità sociali – come ad esempio il contatto quotidiano con bambini di altre religioni e l'interazione tra ragazzi e ragazze – che gli allievi della scuola pubblica apprendono automaticamente, nelle scuole private religiose con classi separate potrebbero essere eccessivamente trascurate. Pertanto, sia le scuole private religiose sia l'homeschooling appaiono per certi versi in contrasto con la funzione di integrazione che l'istruzione scolastica di base è chiamata ad assolvere anche riguardo alla convivenza tra le diverse culture, religioni e fasce sociali. L'articolo 8 della Costituzione federale, inoltre, conferisce esplicitamente allo Stato l'obbligo di promuovere l'uguaglianza nell'istruzione e nella formazione.

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole private religiose e di altro tipo rispettino gli obiettivi educativi della scuola pubblica e trasmettano agli allievi quei valori che, in una democrazia liberale, sono imprescindibili per il singolo e per la coesione sociale. Tra questi rientra anche la non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul piano dell'istruzione e nel quadro delle loro attività sociali. La

CFQF è inoltre del parere che la prassi dell'homeschooling duraturo ponga problemi dal punto di vista delle pari opportunità, dell'integrazione sociale e dell'interazione. Un'autorizzazione all'homeschooling dovrebbe essere rilasciata solo in casi eccezionali e a condizione che sussistano motivi oggettivi sufficienti (famiglie circensi, rom/sinti/jenish) o solo per brevi periodi.

2.4. Fabbisogno di ricerca

In Svizzera, diversi aspetti problematici non sono ancora sufficientemente studiati. Ad esempio, sarebbe opportuno approfondire in una prospettiva pedagogica e di genere la questione dell'integrazione scolastica e sociale delle ragazze provenienti da famiglie osservanti. Oppure esaminare il legame tra scuola pubblica e scuole private per chiarire, tra l'altro, come una scuola pubblica maggiormente secolarizzata influisce sull'istituzione di nuove scuole private religiose, qual è il rapporto tra integrazione/parità e istruzione privata religiosa e quale ruolo svolgono (o dovrebbero svolgere) i Cantoni.

3. Pluralismo giuridico

Nel suo bollettino semestrale uscito nel dicembre del 2008,⁵ la Commissione federale contro il razzismo CFR ha tematizzato alcuni modelli di sistemi giuridici pluralisti, che danno cioè la possibilità a singoli gruppi religiosi o etnici all'interno di uno Stato di decidere in merito a controversie giuridiche, attinenti ad esempio al diritto di famiglia, del divorzio o di filiazione, anziché dinanzi a tribunali dello Stato, mediante proprie istituzioni e in base a proprie regole (religiose). Tentativi per introdurre simili strutture parallele sono stati compiuti da comunità di immigrazione in Canada e in Inghilterra.

La CFQF è del parere che il principio della magistratura dello Stato, uniforme e secolare, segnatamente per questioni attinenti al diritto di famiglia e penale, debba essere ovviamente mantenuto. Proposte per l'introduzione di modelli di composizione autonoma dei conflitti all'interno di gruppi di immigrati o di comunità religiose devono essere chiaramente respinte nell'interesse dei diritti delle donne e per impedire la formazione di società parallele.

IV. Riepilogo

1. Velo integrale / Burka / Niqab

La Commissione federale per le questioni femminili CFQF è del parere che il velo integrale costituisca una negazione dell'identità e dell'individualità della donna e rifletta una sessualizzazione denigratoria della donna come oggetto da disprezzare. Inoltre, trasmette un'immagine dell'uomo che la maggioranza dei membri di questa categoria residenti in Svizzera reputa negativa e squalificante. Ciò nonostante, un divieto generale del velo integrale nei luoghi pubblici è fuori luogo. Una simile misura sarebbe infatti inutile e sproporzionata. Secondo la CFQF, lo Stato non deve per contro accettare l'uso del velo che nasconde il volto né a scuola né in qualsiasi altro servizio pubblico, mentre i Cantoni e le collettività devono essere legittimati a imporre la riconoscibilità del viso e l'identificazione delle persone che desiderano accedere alle istituzioni e ai servizi pubblici. I datori di lavoro, dal canto loro, devono poter esigere che i loro dipendenti,

mentre svolgono le rispettive mansioni, mostrino il proprio volto alla clientela e ai colleghi.

2. Abbigliamento religioso dei docenti nelle scuole pubbliche

La CFQF ritiene fondamentale che, anche nell'ottica della politica della parità, l'immagine esteriore della scuola pubblica e i suoi contenuti educativi rispettino la neutralità religiosa. Indipendentemente dal loro credo, a tutti i docenti delle scuole pubbliche – eccezion fatta per quelli che impartiscono lezioni di una determinata religione – non deve quindi essere consentito indossare alcun indumento religioso sia esso un foulard, una tonaca, un abito diaconale o altro ancora.

3. Abbigliamento religioso degli allievi nelle scuole pubbliche

La CFQF è dell'avviso che agli allievi debba essere consentito indossare indumenti o simboli religiosi purché ciò non pregiudichi il loro sviluppo sociale ed educativo come pure l'interazione con i compagni. Non vanno per contro tollerati gli abbigliamenti di genere, espressione di un atteggiamento denigratorio e di controllo nei confronti della donna e della sua sessualità, nonché di una concezione dei ruoli di genere fondamentalmente in contrasto con gli obiettivi di parità della nostra società. Da questo punto di vista, il velo integrale e gli abiti che coprono integralmente il corpo devono essere vietati. Nel contesto sociale della scuola, anche le prescrizioni sull'abbigliamento da parte di movimenti religiosi osservanti riguardo ad esempio all'uso di foulard, gonne lunghe, speciali calzemaglia ecc. possono penalizzare le ragazze. La CFQF raccomanda ai Cantoni, ai Comuni e alle direzioni degli istituti scolastici di adottare misure appropriate contro questi tipi di abbigliamento e di bandire dalla scuola pubblica obbligatoria l'uso del velo e di altri indumenti che riflettono un atteggiamento di controllo e discriminatorio nei confronti delle donne e della loro sessualità.

4. Dispense per singole materie nelle scuole pubbliche

La scuola è tenuta a rispettare le convinzioni di fede fin tanto che il diritto del minore al libero sviluppo personale non venga lesa. Il programma, le materie e le attività scolastiche come le colonie o le gite devono essere obbligatorie per tutti gli allievi e, in linea di principio, non va concessa alcuna dispensa al riguardo. In questo ambito, la CFQF auspica un atteggiamento più restrittivo da parte dei Cantoni.

5. Scuole private religiose e homeschooling

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole private religiose e di altro tipo rispettino gli obiettivi educativi della scuola pubblica e trasmettano agli allievi quei valori che, in una democrazia liberale, sono imprescindibili per il singolo e per la coesione sociale. Tra questi rientra anche la non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul piano dell'istruzione e nel quadro delle loro attività sociali. La CFQF è inoltre del parere che la prassi dell'homeschooling duraturo ponga problemi dal punto di vista delle pari opportunità, dell'integrazione sociale e dell'interazione. Un'autorizzazione all'homeschooling dovrebbe essere rilasciata solo in casi eccezionali e a condizione che sussistano motivi oggettivi

vi sufficienti (famiglie circensi, rom / sinti / jenish) o solo per brevi periodi.

6. Sistemi giuridici paralleli (pluralismo giuridico)

La CFQF ritiene che il principio della magistratura dello Stato, uniforme e secolare, segnatamente per questioni attinenti al diritto di famiglia e penale, debba essere mantenuto. Proposte per l'introduzione di modelli di composizione autonoma dei conflitti all'interno di gruppi di immigrati o di comunità religiose devono essere chiaramente respinte nell'interesse dei diritti delle donne e per impedire la formazione di società parallele.

Traduzione: Sandra Verzasconi Catalano

Note

- 1 Documento disponibile solo in tedesco («Frauen in der Migration») e francese («Femmes en migration»).
- 2 Risposta del Consiglio federale del 24.2.2010 all'interpellanza 09.4308 di Christophe Darbellay, §5.
- 3 DTF 135 I 79.
- 4 Commissione federale per l'infanzia e la gioventù, La sessualità dei giovani nel corso del tempo. Evoluzione, influenze, prospettive. Berna, 2009, pag. 99.
- 5 Christian Giordano, Il pluralismo giuridico: uno strumento legale nella gestione del multiculturalismo? in *Tangram* 22 (2008), 74–77.



Nella piscina Weyermannshaus a Berna.